

Codice A1814B

D.D. 19 ottobre 2022, n. 3202

Demanio idrico fluviale. Concessione per l'utilizzo di un'area demaniale di circa 462.100 mq in sinistra idrografica del fiume Po ad uso conservazione della biodiversità in località Lanca della Castagna nel Comune di Casale Monferrato (AL). Richiedente: Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese.



ATTO DD 3202/A1814B/2022

DEL 19/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Concessione per l'utilizzo di un'area demaniale di circa 462.100 mq in sinistra idrografica del fiume Po ad uso conservazione della biodiversità in località Lanca della Castagna nel Comune di Casale Monferrato (AL). Richiedente: Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese.

Premesso che:

L'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese con sede in piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL) - Cod. Fisc. 95000120063 ha presentato domanda di concessione per l'utilizzo di un'area demaniale circa 462.100 mq in sinistra idrografica del fiume Po, ad uso conservazione della biodiversità, in località Lanca della Castagna nel Comune di Casale Monferrato (AL), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

I terreni demaniali oggetto della concessione con superficie circa 462.100 mq, sono censiti alle particelle 53, 54, 55 del foglio 25, alle particelle 16, 17, 25, 30, 35, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 97 e 99 del foglio 26, alle particelle 18, 21, 22 e 23 del foglio 30 e alle particelle 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del foglio 3, e sono posti in sinistra idrografica del fiume Po in località Lanca della Castagna nel Comune di Casale Monferrato (AL).

Una porzione dell'area sopra definita, nell'anno 2019, era stata oggetto di richiesta di concessione da parte di un soggetto privato e, in esito alle pubblicazioni di rito, erano state presentate osservazioni e opposizioni e una domanda concorrente da parte di altre persone fisiche che ne vantavano diritti di possesso, non supportati da idonea documentazione.

Dall'istruttoria esperita, emergeva che l'area in questione risultava essere oggetto, in passato, di diversi decreti di delimitazione d'alveo, non seguiti da decreti ministeriali di sdemanializzazione e

aggiornamenti catastali per cui, agli atti di questo Settore ne risultava incerta la natura giuridica, in particolare la sua appartenenza al demanio pubblico, ovvero al patrimonio dello Stato.

L'11 febbraio del 2020, l'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese avanzava istanza di concessione con superficie maggiore a quella della pertinenza idrica a suo tempo richiesta, così come viene definita dall'elenco dei mappali sopra enumerati.

Il 19 febbraio 2020, con prot. n. 7539, questo Settore comunicava la sospensione del procedimento in essere, in attesa di verificare la natura giuridica dell'area in questione presso l'Agenzia del Demanio.

Preso atto che:

con nota prot. n. 7660 del 06/07/2021 dell'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, veniva comunicato che per i terreni sopra indicati, oggetto della concessione, non risultavano procedimenti o documentazione attestanti intestazioni e natura diverse dalla qualifica di Demanio Pubblico dello Stato;

con nota prot. n. 34727 del 23/07/2021 questo Settore comunicava l'avvio di procedimento di rilascio della concessione all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 14R/2004 *“in caso di domande concorrenti che hanno diverse finalità, il Settore decentrato rilascerà la concessione a quella che meglio garantisce l'interesse pubblico”*, e ai soggetti individuati nel procedimento sopra accennato;

visto il parere di compatibilità espresso ai sensi dell'art. 32, comma 4, delle norme di attuazione del P.A.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po prot. n. 638/2022 del 26/01/2022;

visto il Nulla Osta idraulico PI-CAS-AL-1013 rilasciato con nota prot. n. 10260 del 02/05/2022 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Casale Monferrato;

visto il disciplinare repertorio n. 1472, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 02/08/2022;

preso atto che il procedimento si è concluso oltre i termini previsti, per la necessità di approfondire presso l'Agenzia del Demanio l'appartenenza dell'area al demanio Pubblico dello Stato (ramo idrico) ovvero l'eventuale presenza di specifici provvedimenti di sdemanializzazione con conseguente sclassifica dal Demanio Pubblico al Patrimonio disponibile, non risultante agli atti di questo Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 *“Disciplina del sistema dei controlli interni”*, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l.r. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e ss.mm.ii. e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)";
- le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- il disciplinare di concessione rep n. 1472 regolarmente sottoscritto in data 02/08/2022.

determina

1. di concedere all'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese con sede in piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL) - Cod. Fisc. 95000120063 l'occupazione di un'area demaniale circa 462.100 mq in sinistra idrografica del fiume Po, ad uso conservazione della biodiversità, in località Lanca della Castagna nel Comune di Casale Monferrato (AL), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2041, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, è esonerato dal pagamento della cauzione;
5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, è esonerato dal pagamento del canone di concessione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare%20Ente%20Parco-Lanca%20della%20Castagna.pdf.p7m

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

Rep. n° 1472 del 2/08/2022

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per l'utilizzo di terreni demaniali di circa 462.100 mq in sinistra idrografica del fiume Po ad uso conservazione della biodiversità in località Lanca della Castagna nel Comune di Casale Monferrato (AL), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese con sede in piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL)- Cod. Fisc. 95000120063 – nella persona del Presidente dott. Roberto Saini, delegata alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per l'utilizzo di terreni demaniali, di circa 462.100 mq, censiti alle particelle 53, 54, 55 del foglio 25, alle particelle 16, 17, 25, 30, 35, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 97 e 99 del foglio 26, alle particelle 18, 21, 22 e 23 del foglio 30 e alle particelle 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del foglio 31 in sinistra idrografica del fiume Po ad uso conservazione della biodiversità in località Lanca della Castagna nel Comune di Casale Monferrato (AL). Per i terreni sopra indicati, oggetto della concessione, non risultano procedimenti o documentazione attestanti intestazioni e natura diverse dalla qualifica di Demanio Pubblico dello Stato, così come specificato nella nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta - prot. n. 7660 del 6/07/2021.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'utilizzo dell'area.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nel Nulla Osta Idraulico PI-CAS-AL1013 rilasciato dall'A.I.Po – Ufficio operativo di Casale Monferrato con nota prot. n. 10260 del 2/05/2022 e nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po prot. n. 638/2022 del 26/01/2022 .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31 Dicembre 2041. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e

da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese, in piazza Giovanni XXIII, 6 – 15045 Valenza (AL). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, 2 agosto 2022

	per l'Amministrazione concedente
Firma del concessionario	II RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Roberto Saini	ing. Roberto Crivelli
firmato digitalmente	firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)